Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 marzo 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 71 DEL 24 MARZO 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1960 (dalla serie 33/1960 alla 44/1960), emessi in base alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040, e decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8, ai quali sono stati assegnati premi nella prima estrazione eseguita l'8 marzo 1952.

(1182)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 18 *aprile* 1951
registrato alla Corte dei conti il 4 *dicembre* 1951
registro Presidenza n. 56, *foglio n.* 243

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare

MEDAGLIA D'ORO

SUZZI Walter di Paolo e di Sintoni Emma, da Ravenna, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano diciannovenne, animato da sicura fede e da alto spirito combattivo, si prodigò sino dai primi giorni nella lotta di liberazione molto distinguendosi per ponderata capacità di organizzatore unita a giovanile, irrefrenabile ardimento. Qualità, queste, ripetutamente dimostrate nel corso di numerose azioni di guerra. Particolarmente segnalata la sua attività di comandante del distaccamento di retroguardia della 8ª brigata « Romagna » durante il rastrellamento effettuato sull'Appennino tosco-romagnolo da due divisioni germaniche, attività accorta e risoluta che consentì lo sganciamento della formazione dopo aver subite gravi perdite ed averne inflitte di ben più gravi. Al ritorno da una azione, come le innumerevoli altre brillantemente riuscita, cadde di sorpresa in mani nemiche. Barbaramente seviziato, tenne fiero ed esemplare contegno. Alla salvezza offertagli a prezzo della denuncia dei compagni preferì lo strazio e la morte che incontrò da valoroso per la libertà della Patria. — Zona di Ravenna, settembre 1943-17 luglio 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

DAL COL Bruno di Paolo e di Bianchi Amalia, da Nova Levante (Bolzano), classe 1920, carabiniere ausiliare, partigiano combattente. — Partigiano combattente, durante 19 mesi di ininterrotta attività, si distingueva per coraggio e capacità organizzativa e veniva chiamato ad incarichi di notevole responsabilità fino ad essere nominato intendente di gruppo Divisioni partigiane. Nel corso di un duro rastrellamento, dopo aver provveduto ai doveri inerenti al proprio incarico, assumeva il comando di formazioni partigiane rimaste prive di comandante, guidandole valorosamente nel combattimento. Nei giorni della insurrezione generale, coadiuvato da un gruppo di carabinieri catturava tedeschi delle S.S. e sosteneva vittoriosamente aspro combattimento contro rilevanti forze cosacche. — Veneto, novembre 1943-aprile 1945.

RISSO Paolo fu Giovanni e di Cardinale Emma, da Genova, classe 1912, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, dedicatosi alla lotta per la libertà, attraversava il mare su piccolo legno, con lunga e difficile navigazione, portando da Voltri alla Corsica prigionieri alleati. Prescelto per missione informativa, si imbarcava nuovamente a Bastia portando con sè un operatore radio e sbarcava a Riva Trigoso. Avendo casualmente preso terra entro un caposaldo costiero, dimostrava belle doti di accorta e risoluta prontezza riuscendo a portar in salvo la radio. Nel pericoloso esercizio della sua missione rendeva segnalati servizi alle formazioni partigiane stabilendo collegamenti, organizzando aviolanci ed avendo ancora occasione di attraversare e riattraversare fortunosamente il mare. — *Zona Ligure Piemonte Corsica, settembre* 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

MADRASSI *Giancarlo di Giuseppe e di Navilli Erminia*, da Berra (Ferrara), classe 1922, sergente allievo ufficiali di fanteria (carristi) (c), partigiano combattente. — Nella guerra partigiana si dimostrava valente organizzatore ed animatore e comandante capace e deciso. Particolarmente segnalato il suo comportamento nel duro scontro di Paularo quando, circondato da forze tedesche delle S.S. e cosacche, combatteva con estrema decisione per due giorni, animando la resistenza dei suoi e riuscendo, infine, a rompere il cerchio ed a trarre in salvo la sua formazione. — Zona di Udine, maggio 1944-aprile 1945.

(825)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 agosto 1951, n. 1774.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato nel senso che viene istituita la Facoltà di agraria che rilascia la laurea in scienze agrarie.

Alla predetta Facoltà di agraria sono assegnati sei posti di professore di ruolo, di cui all'annessa tabella n. 1 Le tasse relative sono determinate nell'annessa tabella n. 4.

I seguenti articoli dell'attuale statuto dell'Università anzidetta sono modificati come appresso:

Art. 2. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

L'Università cattolica è costituita:
dalla Facoltà di giurisprudenza:
dalla Facoltà di scienze politiche;
dalla Facoltà di economia e commercio;
dalla Facoltà di lettere e filosofia;
dalla Facoltà di magistero;
dalla Facoltà di agraria.

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

SEZIONE I

La dicitura: « Disposizioni comuni alle cinque Facoltà » è modificata nel modo seguente: « Disposizioni comuni alle sei Facoltà ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

Nell'Università sono conferite le seguenti lauree e diplomi:

nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;

nella Facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze politiche;

nella Facoltà di economia e commercio. la laurea in economia e commercio;

nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;

nella Facoltà di magistero: la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

nella Facoltà di agraria: la laurea in scienze agrarie;

nella Scuola di statistica: il diploma di statistica.

Dopo l'attuale art. 19, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Facoltà di agraria, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

SEZIONE VII

Disposizioni particolari per la Facoltà di agraria.

Art. 20. — La laurea in scienze agrarie.

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:
1) Botanica generale;
2) Botanica sistematica;
3) Zoologia generale;
4) Entomologia agraria;
5) Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
6) Zoognostica;
7) Mineralogia e geologia;
8) Chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica;
9) Chimica organica;
10) Matematica;
11) Fisica;
12. Principi di economia politica e di statistica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:
1) Patologia vegetale;
2) Chimica agraria (biennale);
3) Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale);
4) Coltivazioni arboree;
5) Zootecnica generale;
6) Zootecnica speciale;
7) Economia e politica agraria (biennale);
8) Estimo rurale e contabilità;
9) Microbiologia agraria e tecnica;
10) Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno;
11) Meccanica agraria, con applicazioni di disegno;
12) Idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
13) Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio).

Insegnamenti complementari:
1) Ecologia;
2) Genetica;
3) Viticoltura (semestrale);
4) Orticoltura e floricoltura (semestrale);
5) Alpicoltura e selvicoltura;
6) Bachicoltura e apicoltura (semestrale);
7) Avicoltura e coniglicoltura (semestrale);
8) Diritto agrario;
9) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

CAPO VI

DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE

SEZIONE I

La dicitura: « Disposizioni comuni alle cinque Facoltà » è modificata nel modo seguente: « Disposizioni comuni alle sei Facoltà ».

Dopo l'attuale art. 68, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 69. — Agli effetti della laurea in scienze agrarie per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di appli-

cazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio.

Gli insegnamenti semestrali di bachicoltura e apicoltura e di avicoltura e di coniglicoltura possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di zoocoltura (bachi, api, avi, coniglicoltura).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 70. — Agli effetti della laurea in scienze agrarie l'esame di botanica generale deve essere superato prima di quelli di alpicoltura e selvicoltura e di genetica; l'esame di botanica sistematica deve essere superato prima di quelli di alpicoltura e di selvicoltura; l'esame di zoologia generale deve essere superato prima di quello di entomologia agraria; l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve essere superato prima di quello di zoognostica; l'esame di matematica prima di quello di principi di economia politica e di statistica.

Art. 71. — Agli insegnamenti sono annesse esercitazioni e dimostrazioni pratiche; la Facoltà stabilisce anno per anno il numero settimanale di ore di esercitazioni.

Le esercitazioni si svolgono a seconda delle specialità della materia nei singoli istituti scientifici, nei poderi sperimentali della Facoltà e con escursioni e sopraluoghi in località di particolare interesse. Lo studente deve eseguire personalmente le operazioni che formano oggetto di esercitazioni sotto la guida diretta del professore della materia o degli assistenti, sempre però secondo le direttive e la vigilanza del professore stesso. Per i corsi seguiti l'attestazione di frequenza deve essere globale per le lezioni ed esercitazioni di una stessa materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI

SEGNI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1952
Atti del Governo registro n. 50, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

TABELLA N. 1 (Art. 21)

Posti di ruolo dei professori

Facoltà	Posti
Facoltà di giurisprudenza	12
Facoltà di scienze politiche	6
Facoltà di economia e commercio	6
Facoltà di lettere e filosofia	12
Facoltà di magistero	6
Facoltà di agraria	6

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

TABELLA N. 4 (Art. 50)

Tasse e sopratasse scolastiche

FACOLTÀ E SCUOLE	Tassa di concorso per iscrizione	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di iscrizione	Tassa di laurea o di diploma	Sopratassa speciale annua di iscrizione	Sopratassa speciale annua di frequenza	Sopratassa annua per esami di profitto	Sopratassa annua per esami di laurea o di diploma
Facoltà di giurisprudenza	—	1.200	3.000	1.200	1.400	600	600	300
Facoltà di scienze politiche	—	1.200	3.000	1.200	1.400	600	600	300
Facoltà di economia e commercio	—	1.200	3.000	1.200	1.400	600	600	300
Facoltà di lettere e filosofia	—	1.200	1.600	1.200	1.400	600	600	300
Scuola di statistica	—	1.200	2.000	1.200	1.400	600	600	300
Facoltà di magistero:								
per gli studenti che si iscrivano ai corsi per conseguire la laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere	200	600	1.600	600	1.400	600	560	300
per gli studenti che si iscrivano ai corsi per conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari	200	200	600	400	1.400	600	400	160
Facoltà di agraria	—	1.200	3.000	1.200	1.400	600	600	300

La sopratassa per la ripetizione di esami di profitto è di L. 80 e quella per la ripetizione per l'esame di laurea o di diploma è di L. 200.

N.B. — La sopratassa speciale annuale di frequenza è una tassa dovuta per l'assistenza prestata agli studenti.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. **1775.**

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una eredità.

N. 1775. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare l'eredità, costituita da terreni e fabbricati per un valore complessivo approssimativo di L. 2.240.000, disposta in suo favore dal defunto prof. Francesco Masi, con testamento olografo in data 4 aprile 1944, con riserva dell'usufrutto alla moglie signora Libertà Carducci fu Giosuè, sua vita natural durante.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 87. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. **1776.**

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare un legato.

N. 1776. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna, viene autorizzato ad accettare un legato consistente in fabbricati e terreni per un valore approssimativo di L. 15.000.000 disposto in suo favore dalla defunta signora Giustina Sacerdoti detta Haydiè, fu Ercole, coniugata Momigliano, con testamento olografo in data 2 gennaio 1947.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 88. — CARLOMAGNO

LEGGE 23 febbraio 1952, n. **133.**

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Al primo comma, le parole: « Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 1.000.000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori », sono sostituite dalle seguenti: « Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 2.000.000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori ».

Al secondo comma, le parole: « L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 1.000.000 », sono sostituite dalle seguenti: « L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore a lire 2.000.000 ».

Art. 2. — Le parole: « Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 1.000.000 », sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 2.000.000 ».

Art. 3. — E' sostituito dal seguente: « Per i pagamenti da effettuare a' sensi dell'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 40.000.000 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — ALDISIO — SCELBA — VANONI — PELLA — PACCIARDI — FANFANI — MALVESTITI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. **134.**

Proroga del termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 297 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, l'Amministrazione postale e telegrafica è autorizzata ad effettuare entro l'esercizio finanziario 1951-52, e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la revisione della tabella dei coefficienti

per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche per il quinquennio 1950-55.

La nuova tabella va approvata con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SPATARO — PELLA — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. **135**.

Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575, concernente la sistemazione nelle ricevitorie postali e telegrafiche del territorio della Repubblica degli ex titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo chiuse per eventi bellici, sono estese a quegli ex titolari di dette ricevitorie, che trovandosi nelle circostanze e condizioni previste dall'art. 1 del detto decreto legislativo, per ragioni indipendenti dalla loro volontà sono rimpatriati oltre i limiti di tempo stabiliti dall'art. 3 del decreto medesimo per la presentazione delle domande o rimpatrieranno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande per l'assegnazione della nuova ricevitoria in base al precedente comma debbono essere presentate dagli interessati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza.

Art. 2.

Al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, adottati da almeno quattro anni o naturali, legalmente riconosciuti, del titolare che, anche se con denominazione diversa, abbia prestato lodevole servizio in ricevitorie postali e telegrafiche della Libia o delle Isole italiane dell'Egeo e sia deceduto in servizio per eventi bellici ovvero sia deceduto per infermità contratta in servizio in dipendenza degli eventi stessi, è conferita, per successione, una ricevitoria nel territorio nazionale, semprechè il successibile si trovi in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 280 e 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Gli interessati devono farne richiesta, a pena di decadenza, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge ovvero entro 90 giorni dal successivo verificarsi dell'evento che dà luogo alla successione.

Art. 3.

Per l'assegnazione delle ricevitorie ai successibili sono applicabili le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575.

E' applicabile altresì l'ultimo comma dell'art. 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Art. 4.

Sulle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è sentito il parere della Commissione centrale delle ricevitorie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 26 febbraio 1952, n. **136**.

Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, la spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Art. 2.

Sulle somme stanziate all'art. 1, possono, per il tramite del Commissariato generale anticoccidico di Catania, essere concessi:

1) contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti, nelle spese sostenute per la lotta, col metodo delle fumigazioni cianidriche, contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi nelle zone nelle quali la lotta stessa era stata dichiarata obbligatoria a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

La misura massima di tale contributo non potrà essere superiore al 25 per cento della spesa complessiva occorsa, assumendosi per tale quella anticipata dal Commissariato generale anticoccidico. Se la lotta viene eseguita dall'agrumicoltore con squadre proprie o con squadre di ditte industriali la spesa complessiva è calcolata in base alla quantità di cianoide impiegata;

2) contributi supplementari, nella misura massima del 50 per cento della spesa complessiva calcolata secondo le norme di cui al n. 1 quando la cura sia stata eseguita:

a) nei limoneti colpiti da malsecco;

b) negli agrumeti colpiti nell'annata cui si riferiscono le spese di lotta, da avversità atmosferica o patologica, a causa della quale il reddito dell'agrumeto sia stato ridotto almeno della metà;

c) negli agrumeti di piccoli proprietari od enfiteuti coltivatori diretti;

3) contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti in misura non superiore al 10 per cento delle spese sostenute per la lotta contro le cocciniglie, mediante il sistema curativo degli insetticidi liquidi, semprechè l'adozione di tale sistema sia stata dal Commissariato generale anticoccidico preventivamente autorizzata per essersi riconosciuta inattuabile l'applicazione del sistema cianidrico.

In tal caso il proprietario od enfiteuta, concessionario dei contributi predetti, è tenuto a corrisponderne una parte all'affittuario, colono o compartecipante proporzionalmente alle spese rispettivamente sostenute;

4) contributi di attrezzatura al Commissariato generale anticoccidico nella misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa. Alla reintegrazione della parte residua il Commissariato provvederà mediante la costituzione di un apposito fondo di ammortamento;

5) contributo al Commissariato generale anticoccidico, nella misura di 20 milioni, nelle spese di funzionamento del Commissariato stesso con particolare riguardo a quelle inerenti alla direzione tecnica delle operazioni e agli studi e ricerche sui parassiti animali e vegetali degli agrumi e sull'applicazione dei mezzi di lotta.

Alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico sono tenuti a concorrere i Consorzi anticoccidici i quali devolveranno al Commissariato la metà dei contributi riscossi ai sensi dell'art. 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 3.

Nel caso che il Commissariato generale anticoccidico provveda nell'interesse dei Consorzi anticoccidici, al finanziamento e all'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali occorrenti per la esecuzione della lotta, i Consorzi debitori sono tenuti a garantire il credito del Commissariato mediante apposita delega a provvedere direttamente al recupero delle spese di fumigazione, poste a carico degli agrumicoltori.

Art. 4.

La misura dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge è proposta da una Commissione composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scelto fra i funzionari del ruolo tecnico, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) dal commissario generale anticoccidico;

d) dal direttore della Stazione di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale;

e) da un professore ordinario di entomologia agraria, nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura;

g) da un rappresentante dei coltivatori diretti;

h) da due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

i) da un rappresentante dei tecnici agricoli;

l) da un rappresentante dell'Istituto commercio con l'estero.

Funzionerà da segretario il direttore del Commissariato generale anticoccidico.

Fino a quando non andrà in vigore la nuova legge sindacale, i rappresentanti di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) saranno scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali giudicate, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, più rappresentative delle categorie interessate.

Le proposte della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

I contributi di cui all'art. 2, concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore degli agrumicoltori, saranno riportati in appositi elenchi a giustificazione delle somme pagate per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Commissariato detrarrà tali contributi dall'ammontare della spesa di fumigazione da addebitarsi ad ogni singolo agrumicoltore, restando demandato alla Commissione di cui all'art. 4 ogni accertamento relativo alla effettiva detrazione del contributo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ciascun esercizio finanziario dal 1951-52 al 1955-56, accrediterà l'importo dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge al Commissariato generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, il quale avrà l'obbligo di renderne il conto a norma dell'art. 60 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Per l'erogazione della spesa prevista nella presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della citata legge 18 novembre 1923, n. 2440, fino a concorrenza dell'importo massimo del contributo.

Art. 6.

All'onere previsto dall'art. 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1951-52, si provvederà con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 4 marzo 1952, n. **137**.

Assistenza a favore dei profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:

1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) profughi da territori esteri;

4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto.

Art. 2.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, già residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia;

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;

d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del Genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla località in cui risiedevano.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo è di lire 100 giornaliere.

L'anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione nè con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.

Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perchè rimasto nei territori indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, potrà essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.

Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a sè stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.

Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.

La durata massima dei sussidi previsti dal presente articolo non può essere superiore ad un anno, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età, o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile.

Art. 4.

Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, che rimpatrino dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente art. 3.

Ai profughi, di cui al precedente comma, sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla località di sbarco o di confine al centro di raccolta o al Comune di elezione.

Art. 5.

I profughi di cui all'art. 1, i quali siano ricoverati in centri di raccolta sono esclusi dal sussidio di cui all'art. 3.

Art. 6.

Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, devesi tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle indispensabili esigenze di vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.

Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della presente legge, spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esperire i necessari accertamenti.

Art. 7.

Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:

a) la cessazione dello stato di bisogno;

b) il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini;

c) il matrimonio per le donne profughe;

d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci.

Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato.

Art. 8.

Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti è concessa ai profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria e ospedaliera nonchè quella farmaceutica.

Art. 9.

I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

Ad essi sarà corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.

I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.

Art. 10.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino ricoverati nei centri di raccolta e che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, è concesso un ulteriore periodo di alloggio, in caso di provata necessità, nei centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1953, e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sarà corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.

Ai detti profughi è concesso, in caso di provata necessità, dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di comprovata indigenza, il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Art. 11.

Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1952, sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000.

Agli stessi sarà corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa verrà corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.

Art. 12.

Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi, assistiti ai sensi della presente legge, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro, o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale.

La iscrizione presso i suddetti uffici nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza. Per i profughi che siano ricoverati in alloggiamenti all'uopo predisposti dalle Amministrazioni dello Stato, la competenza territoriale dell'ufficio è determinata in relazione al luogo del ricovero.

Art. 13.

I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'art. 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 14.

Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo la entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal Comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto.

Art. 15.

Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sarà effettuato dagli enti comunali di assistenza.

I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.

Art. 16.

All'onere derivante dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si fa fronte con gli stanziamenti già disposti per l'assistenza ai profughi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti alle denominazioni dei singoli capitoli.

Art. 17.

Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli Istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A. Casas sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1° gennaio 1952. Nella assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo.

La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto Istituto.

In ogni Provincia una speciale Commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al 6° provvederà alla assegnazione degli alloggi di cui sopra.

Della Commissione devono far parte un rappresentante dell'Istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore e un rappresentante dei profughi nominato dal prefetto.

Art. 18.

Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, è autorizzata nel triennio 1951-52 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.

La costruzione dei fabbricati, per la quale non potrà superarsi la spesa di nove miliardi, è demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarrà all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.

Art. 19.

I lavori di cui al precedente art. 18 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e la approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 20.

La località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 21.

Per il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 18 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma massima di 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi annui dal 1951-52 al 1953-54.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, per ciascun anno in una o più volte, in base ai fabbisogni predisposti dal Ministro per i lavori pubblici.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata; corrispondentemente, con decreti del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Le somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti in ciascun esercizio finanziario, verranno estinte, unitamente ai relativi interessi, in dieci annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo. A tal uopo saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio 1952-53.

Art. 22.

I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 18 saranno dati in gestione agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari.

La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, verrà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.

Gli Istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilità separata.

Art. 23.

Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'art. 18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una Commissione presieduta dal prefetto e composta dell'intendente di finanza, dell'ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell'Ufficio provinciale della assistenza post-bellica, del presidente dell'Istituto provinciale autonomo per le case popolari e del direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella Provincia in cui gli alloggi vengono costruiti.

Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi di cui al precedente art. 18, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio.

Art. 24.

Gli assegnatari corrisponderanno agli Istituti gestori un canone mensile di locazione comprendente le spese generali di amministrazione e di manutenzione dell'alloggio, calcolate secondo le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonchè una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso.

Art. 25.

Gli Istituti provinciali autonomi per le case popolari, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota del 2 per cento di cui al precedente articolo, afferente al mese precedente. La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 26.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 sarà soppresso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo relativo alla « Istituzione ed al mantenimento dei centri di raccolta e di smistamento profughi — spese per la relativa mobilitazione — mense e buoni pasto per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 ».

Art. 27.

Le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente art. 1.

Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o società inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 28.

I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi Comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte dell'autorità competente, la concessione della autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Art. 29.

Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione, nella misura del 30 per cento della quota stessa.

Art. 30.

A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di profugo dalla vigente legislazione, ancorchè abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1° marzo 1949, n. 51, e 1° agosto 1949, n. 453, sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioè:

1) l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonchè l'assistenza farmaceutica prevista nell'art. 8;

2) i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attività artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28;

3) il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'art. 23;

4) le preferenze per l'emigrazione di cui all'art. 29.

Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potrà essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.

Art. 31.

I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art. 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono concessi anche ai cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e, attualmente, residenti in Tripolitania, dei quali sia accertato lo stato di bisogno.

Il pagamento di tali sussidi sarà effettuato per il tramite della rappresentanza del Governo italiano in Tripoli, con i fondi stanziati dal Ministero dell'interno.

Si applicano a tali categorie di profughi le norme generali contenute negli articoli 1, 2, 6, 7 e 14 della presente legge.

Art. 33.

Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 17 e 23, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.

Art. 34.

Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1° marzo 1949, n. 51 e la legge 1° agosto 1949, n. 453, sono abrogati.

Disposizione transitoria

Art. 35.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 1, con cui i trattamenti assistenziali già previsti a favore dei profughi da precedenti norme legislative venivano ad ogni effetto prorogati fino al 30 giugno 1950, sono richiamate in vigore dal 1° luglio 1950 sino alla data di applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 4 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA
VANONI — PELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 marzo 1952, n. 138.

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali agli assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952, n. 139.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine e di San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia » sul Monte Terminillo (Rieti).

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Arcivescovo de L'Aquila in data 16 maggio 1948 e 4 ottobre 1950, integrato questo ultimo con postilla 1° luglio 1951 e con dichiarazione 28 settembre stesso anno, relativi all'erezione della parrocchia del « Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine e di San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia », sul Monte Terminillo (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 104. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952, n. 140.

Autorizzazione al reggimento « Genova cavalleria » ad accettare un legato.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, il reggimento « Genova cavalleria » viene autorizzato ad accettare il legato disposto dal colonnello Alessandro Sozzifanti con testamento olografo 19 maggio 1948 a favore del reggimento stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 92. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951.

Ricostituzione della Commissione centrale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, relativo alla istituzione della Commissione centrale per il commercio estero, presso il Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione per l'avvenuta cessazione dalla carica dei membri esterni di cui al terzo e quarto comma del suddetto art. 2;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri esterni della Commissione centrale per il commercio estero istituita presso il Ministero del commercio con l'estero i seguenti signori scelti tra i designati dalla Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura:

1) Enzo Storoni; 2) Leo Paschi; 3) Emilio Dalla Volta; 4) Aurelio Pareto; 5) Salvatore Tramonte; 6) Araldo Orlandi; 7) Alfredo Terrasi.

Art. 2.

Sono nominati membri esterni della predetta Commissione centrale per il commercio estero i seguenti signori scelti fra esperti appartenenti a categorie interessate al commercio con l'estero:

1) Quinto Quintieri; 2) Renato Lombardi; 3) Fernando Pagani; 4) Domenico Genoese Zerbi; 5) Ercole Avella; 6) Giammaria Solari; 7) Gian Franco Calabresi.

Art. 3.

Il presente decreto verrà, previa registrazione alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

LA MALFA — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1952
Registro Commercio estero n. 3, *foglio n.* 325. — BAGNOLI

(1292)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEL TESORO

Si comunica che in data 15 marzo 1952 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1952, n. 114, concernente la proroga del termine per la liquidazione del « Finanziamento Industria Meccanica » (F.I.M.).

(1308)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di parassitologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari, è vacante la cattedra di parassitologia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare domanda direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1334)

Approvazione della nuova convenzione per il mantenimento della scuola di ostetricia di Salerno

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1952, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'interno, è stata approvata e resa esecutiva, per il periodo di normale validità da essa indicato, la convenzione stipulata in Salerno il 20 giugno 1951 tra l'Amministrazione provinciale di Salerno, il comune di Salerno e gli Ospedali riuniti di Salerno per il mantenimento della scuola di ostetricia di Salerno.

(1302)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Latisana (Udine).

Con decreto n. 3705 in data 3 marzo 1952 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, zone di terreno non più occorrenti alle esigenze della bonifica della Bassa Friulana, riportate sul catasto del comune di Latisana censuario di Pertegada (Udine) distinte con i mappali nn. 211-*a* e 210-*b*.

(1266)

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Precenicco (Udine).

Con decreto n. 3564 in data 3 marzo 1952 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica delle Lame di Precenicco e bacini contermini, riportata nel catasto del comune di Precenicco e censuario di Titiano, distinta con i mappali n. 256 *f, g, h, i, j*.

(1265)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati smarriti i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ugolini Ezio, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 85-FI.

(1298)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato riguardante la messa in liquidazione della Cooperativa « A. Diaz », con sede in Quartu Sant'Elena

Il decreto 26 gennaio 1952 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, relativo alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « A. Diaz » di Quartu Sant'Elena, è privo di effetto, ai sensi dell'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, essendo stata la Cooperativa stessa dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 26 gennaio 1952.

(1300)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 19 febbraio scorso è stato attivato il servizio fonotelegrafico nella ricevitoria postale di Aspra, frazione del comune di Bagheria (Palermo), mediante collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Bagheria a mezzo del circuito 6611.

(1301)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 70

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	624,88
» Firenze	624,92	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,91
» Milano	624,90	» Trieste	624,89
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 24 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,35
Id. 3,50 % 1902	64,80
Id. 3 % lordo	66,65
Id. 5 % 1935	94,30
Redimibile 3,50 % 1934	72,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	91 —
Id. 5 % 1936	91,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	97,025
Id. 5 % 1960	97,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 24 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L 624,89
1 dollaro canadese	» 625,50

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di certificato di Rendita 5 % (1935)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando n. 33 di L. 1000 di scadenza 1º gennaio 1952, relativo al certificato di Rendita 5 % (1935) n. 6434, intestato al comune di Pavia per la Fondazione perpetua Bricchetti Robecchi Luigi.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi relativi al predetto tagliando.

Roma, addì 4 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1153)

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore dei certificati del Consolidato 3,50 % (1906) nn. 450.458 e 353.761 di annue L. 35 ognuno, intestati il primo ad Arnò Aldo di Amedeo, il secondo ad Arnò Aroldo di Amedeo, entrambi minorenni sotto la patria potestà del padre domiciliato in Reggio Emilia.

Poichè i detti certificati sono mancanti del secondo mezzo foglio di compartimenti già usato per la riscossione degli interessi semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(354)

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 29.

E' stata chiesta la rinnovazione dei certificati del Consolidato 3,50 % (1906) n. 445830 di L. 21 annue e n. 450303 di L. 3,50 annue, intestati a Stella Antonio fu Giovanni Battista, domiciliato a Triora (Porto Maurizio), ed ipotecati per cauzione dovuta dal titolare, quale tesoriere delle Opere Pie Santo Spirito, di Molini, Santo Spirito di Corte e Opera Pia Niella di Andagna.

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio di compartimenti, già usati per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	41871	843,50	Jorietti Pietro fu Massimino, dom. in Cavour (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Faccinetto Maria di *Paolino* moglie di Jorietti Pietro, dom. a Cavour.	Come contro, con usufrutto a favore di Faccinetto Maria di *Paolina*, moglie di Jorietti Pietro, dom. a Cavour.
Id.	44074	700 —	*Joretti* Pietro fu *Massimo*, dom. a Cavour (Torino), con usufrutto a favore di Faccinetto Maria fu *Giacomo*, moglie di *Joretti* Pietro, dom. a Cavour.	*Jorietti* Pietro fu *Massimino*, dom. a Cavour (Torino), con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	822703	665 —	Jorietti Pietro fu Massimino, dom. a Cavour (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Faccinetto Maria di *Paolino*, moglie di Jorietto Pietro, dom. a Cavour.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	85006	402,50	Canepa *Zita* fu Cesare, moglie di Olivari Luigi fu Nicolò, dom. in Recco (Genova), vincolata.	Canepa *Agostina* fu Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(867) Roma, addì 18 febbraio 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 27.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze Mod. 1 Serie V n. 754.503 e Serie VI n. 908.751, di lire 500 ciascuna, rilasciate la prima il 31 ottobre 1940 e la seconda il 31 dicembre 1940 dall'esattoria comunale di Conselice (Ravenna) per il pagamento, rispettivamente, della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Cortesi Antonio fu Girolamo » secondo l'art. 30 del ruolo terreni del predetto Comune con delega in entrambe le quietanze al Credito Romagnolo, sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, quest'Amministrazione rilascerà alla sezione di Tesoreria provinciale di Ravenna le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli definitivi del prestito suddetto.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(353)

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di certificato Consolidato 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta relativa al semestre al 1° luglio 1945 corrispondente al certificato Consolidato 3,50 % (1906) n. 862950, di annue L. 20.125, intestato a Pavoncelli Antonio fu Nicola, dom. in Cerignola (Foggia), con usufrutto a Tortora Brayda Margherita fu Lorenzo.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi relativi al predetto tagliando.

Roma, addì 4 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1152)

MINISTERO DEL TESORO
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denunzia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 517 di L. 5000 rilasciata dalla Sezione di tesoreria provinciale di Genova il 17 novembre 1942 al Cotonificio di Arenzano e Filatura di Mele Pietro Lombardi di Genova.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, il Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione della tesoreria provinciale di Genova l'emissione del certificato mod. 128-T in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto ed al successivo svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 10 marzo 1951

p. *Il Provveditore generale dello Stato*
RICCIARDI

(1250)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di coadiutore di 2ª classe (grado 9°, gruppo B) nell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, indetto con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1949, registro n. 4, foglio n. 235, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a quattro posti di coadiutore di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale;

Vista la graduatoria di merito in data 31 marzo 1951, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 5 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1950, registro n. 7, foglio n. 104;

Considerato che l'organico del personale di gruppo *B* comprende quaranta unità; che i posti riservati agli invalidi di guerra ammontano a sei unità (quattro invalidi ex militari e due invalidi di guerra civili); che già due di essi sono stati assegnati, nel grado 8°, al sig. Feo Filippo, invalido di guerra ed al sig. Balducci Erminio, invalido civile per fatti di guerra; che è opportuno attribuire un altro posto ad un altro idoneo invalido del concorso di cui trattasi, ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma della legge 2 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Considerato che il dott. Carnevali Marcello, invalido di guerra compreso nella graduatoria del concorso a cinquantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale ha dichiarato di accettarne la nomina e che, pertanto, può conferirsi il posto all'invalido Marino Bruno, all'atto della nomina dei quattro coadiutori di 2ª classe, gruppo *B*, grado 9°;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli a quattro posti di coadiutore di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, citato nelle premesse:

1.	Mazzola Giuseppe, ex combattente, profugo A. I.	punti 67,75
2.	Piccione Francesco	» 64,50
3.	Virdis Francesco, decorato di una croce di guerra al valor militare e di due croci di guerra al merito, partigiano combattente, ufficiale di complemento, coniugato con tre figli	» 59 —
4.	Scarpata Gaetano, decorato di una croce di guerra al merito, ex combattente, reduce dalla prigionia, ufficiale di complemento, coniugato con un figlio	» 59 —
5.	Ternullo Antonino, decorato di croce di guerra al merito, ex combattente, profugo A. I.	» 58 —
6.	Fonseca Egidio	» 58 —
7.	Silli Arnaldo, decorato di croce di guerra al merito, ex combattente	» 57,50
8.	Mangione Emanuele, funzionario di ruolo del Ministero industria e commercio da oltre un anno	» 57,50
9.	Carnevali Marcello, invalido di guerra	» 56 —
10.	Santopietro Andrea	» 56 —
11.	Di Cristofalo Stefano, ex combattente, profugo A. I.	» 55,50
12.	Toscano Vittorio	» 55,50
13.	Giacalone Matteo	» 54,75
14.	Marino Bruno, invalido di guerra, ex combattente, reduce dalla prigionia	» 53,50

15. D'Onofrio Tommaso, ex combattente	punti	52,25
16. Zupi Domenico, invalido di guerra, ex combattente	»	51 —
17. Bocca Giuseppe	»	49 —
18. Pietrosanti Anna	»	48,75
19. Solaro Emilio, ex combattente	»	47,50
20. Lombardi Alfredo, decorato di croce di guerra al merito, ex combattente	»	47 —
21. Venchiarutti Vincenzo, invalido di guerra, ex combattente, profugo A. I.	»	46 —
22. Zaffiro Gaetano	»	42 —
23. Citton Telesforo, ex combattente	»	41,50
24. Chiaronzi Gaetano	»	40 —
25. Liseno Gioacchino, invalido di guerra	»	38 —
26. Casaburo Sossio	»	38 —
27. Caputo Giuseppe	»	36 —
28. Scotto Marcello, ex combattente	»	35 —
29. Riganò Domenico	»	34,50
30. Zarcone Giuseppe	»	34,25
31. Francisci Giulio	»	34 —
32. Sciarretta Nicola, invalido di guerra	»	33,50

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Mazzola Giuseppe.
2. Piccione Francesco.
3. Virdis Francesco.
4. Carnevali Marcello, invalido di guerra.

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Scarpata Gaetano.
2. Ternullo Antonino.
3. Fonseca Egidio.
4. Silli Arnaldo.
5. Mangione Emanuele.
6. Santopietro Andrea.
7. Di Cristofalo Stefano.
8. Toscano Vittorio.
9. Giacalone Matteo.
10. Marino Bruno.
11. D'Onofrio Tommaso.
12. Zupi Domenico.
13. Bocca Giuseppe.
14. Pietrosanti Anna.
15. Solaro Emilio.
16. Lombardi Alfredo.
17. Venchiarutti Vincenzo.
18. Zaffiro Gaetano.
19. Citton Telesforo.
20. Chiaronzi Gaetano.
21. Liseno Gioacchino.
22. Casaburo Sossio.
23. Caputo Giuseppe.
24. Scotto Marcello.
25. Riganò Domenico.
26. Zarcone Giuseppe.
27. Francisci Giulio.
28. Sciarretta Nicola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1951

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1952
Registro Industria e commercio n. 11, foglio n. 283

(1273)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso per esami a trentatre posti di vice segretario in prova.

Con decreto Ministeriale in data 21 marzo 1952, in corso di registrazione, è stato prorogato fino al 25 aprile 1952 il termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso per esami a trentatre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* del Ministero del commercio con l'estero, indetto con il decreto Ministeriale del 27 novembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1952.

(1342)

PREFETTURA DI AREZZO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il precedente decreto prefettizio n. 9468 del 16 maggio 1951, modificato con successivi decreti prefettizi n. 12206 del 5 luglio 1951 e del 18 luglio 1951, n. 13728 del 2 agosto 1951, n. 14432 del 10 agosto 1951, n. 18145 del 23 ottobre 1951 e del 29 novembre 1951, con il quale sono stati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 23494 del 3 settembre 1947;

Considerato che, a seguito della mancata accettazione da parte degli assegnatari, si sono rese vacanti le condotte di Cortona (7ª Teverina) e Chiusi della Verna (2ª Vallesanta);

Visto l'ordine di preferenza delle sedi per le quali i candidati che seguono nella graduatoria degli idonei hanno dichiarato di concorrere ed interpellati gli interessati;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta.

A parziale modifica del decreto citato in narrativa, i seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Stanghellini dott. Filippo: Chiusi della Verna (2ª Vallesanta);

Farmeschi dott. Ermanno: Cortona (7ª Teverina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 27 febbraio 1952

Il prefetto: FRANCI

(1059)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.